



*Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

VISTI i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, in particolare:

1. MILESTONE:

- Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;
- Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;
- Q3 2023, M-ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;

2. TARGET:

- Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
- Q2 2026, T-UE Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'articolo 9, comma 4 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit;

VISTO l'articolo 12 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che, laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato nel citato articolo 12;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della*

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale intende chiarire alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 riguardante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, laddove viene prevista la facoltà per il Servizio Centrale per il PNRR di provvedere all'anticipo fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1 co. 2;

TENUTO CONTO che l'importo di cui all'articolo 2, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale, può – in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento – essere maggiore del predetto limite del 10 per cento;

RILEVATO, ad ogni buon conto, che, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale dell'11 ottobre 2021, l'Amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;

VISTO, altresì, l'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 152/2021 recante *"Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti"*, laddove viene prevista la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di consentire il

tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'Economia e delle Finanze - Attuazione del Next Generation EU Italia- Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio Decreto, di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” - con la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi;

VISTO il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazione dalla Legge 233 del 29 dicembre 2021, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";

VISTO l'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 ed il comma 3 dell'art. 20, del Decreto-legge 152 del 6 novembre 2021, che stabiliscono l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” prevede, al punto 5, che le amministrazioni titolari degli interventi vigilino sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR;

VISTO l'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 ai sensi del quale i destinatari del contributo dovranno indicare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione di finanziamento recante la dicitura “*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;*

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTA l’assegnazione al Ministero dell’Interno per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per *investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* di un importo pari ad euro 3.300.000.000,00, di cui euro 2.800.000.000,00 relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

TENUTO CONTO della legislazione specifica, in tema di contratti pubblici vigente negli ordinamenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il comma 4 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a)ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b)mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c)ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56”;*

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della L. n. 108 del 2021 ai sensi del quale *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;

VISTO l'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”*;

CONSIDERATO, altresì, che, per garantire l’assolvimento del principio del DNSH previsto dall’art. 17 del Reg. UE 2020/852, non sono ammissibili interventi che comprendano caldaie a condensazione a gas, in quanto non conformi al suddetto principio, come previsto dall’Allegato 1, rev. 2, 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021;

VISTO il Decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con il quale sono stati individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM), periodicamente revisionati con Decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il comma 1 dell’art. 34 del D.lgs. 50 del 2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal succitato Piano d’azione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri previsti dal Decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e successive revisioni;

VISTO il comma 2 dell'art. 34 del D.lgs. 50 del 2016, secondo il quale i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR con particolare riferimento alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01 marzo 2022, n. 50;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO l'art. 1, comma 42, della suddetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034”*;

VISTO il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, ai sensi del quale è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); prevedendo, altresì, un'integrazione delle stesse *“con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”*;

VISTO il comma 42-ter, introdotto dal citato articolo 20, ai sensi del quale *“Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1”*;

VISTO il successivo comma 42-quater, introdotto dal citato articolo 20 ai sensi del quale *“I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio”*;

TENUTO CONTO della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 20, del richiamato Decreto-legge 152 del 6 novembre 2021, ove viene espressamente stabilito che *“Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

RILEVATO che, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione, altresì, dell'art. 1 comma 42 della medesima legge, è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), diconcetto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, che, all'art. 1, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 42 e seguenti, della citata legge n. 160 del 2019;

RILEVATO, altresì, che in applicazione dell'art.1 comma 42-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026;

VISTO l'articolo 1, comma 46, della L. n. 160/2019, come modificato dall'articolo 28, comma 6, lett. a) del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, laddove viene espressamente previsto il vincolo di destinazione di una quota almeno pari al 40 cento delle risorse allocabili agli Enti locali del Mezzogiorno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPCM, è stato adottato, in data 30 dicembre 2021, il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di assegnazione delle risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono stati determinati, con l'Allegato 2 i progetti ammissibili, con l'Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo previsto dal citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

PRESTO ATTO di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021, ove viene stabilito che nel caso di progetti ammessi con riserva, distintamente evidenziati nell'Allegato 1, *“dovrà essere verificata la coerenza dell'indicatore relativo alla superficie in metri quadri oggetto di intervento (target PNRR) e/o dovranno essere integrate le informazioni relative agli altri indicatori mancanti; i comuni interessati sono tenuti a fornire ogni elemento utile atto a riscontrare la validità del dato inserito o, se ricorrono gli estremi, a variare il dato comunicato, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Decreto in Gazzetta Ufficiale. In assenza di riscontro si procederà all'esclusione dal riparto del progetto e, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria con successivo provvedimento”*;

VISTA l'avvenuta verifica dell'indicatore fisico (target PNRR), relativo alla superficie in metri quadri dell'intervento di rigenerazione urbana, nonché della trasmissione della documentazione utile a riscontrare la coerenza del suddetto indicatore, per i n. 66 progetti che nel decreto interministeriale di assegnazione delle risorse del 30 dicembre 2021 risultano ammessi con riserva;

RILEVATO che per n. 9 proposte progettuali, in precedenza escluse dal riparto delle risorse di cui al Decreto del 30 dicembre 2021 per omessa indicazione del target PNRR, sono state fornite dimostrazioni dell'avvenuta compilazione dell'indicatore in sede di trasmissione dell'istanza, seppur in un campo diverso da quello ad esso

deputato;

CONSIDERATO che a seguito di un'ulteriore verifica condotta sulle istanze presentate dagli Enti alla data del 4 giugno 2021, sono state ritenute ammissibili n. 6 proposte progettuali in quanto regolarmente presentate nei termini di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'inserimento delle suddette proposte progettuali tra i progetti ammessi al contributo di cui all'articolo 1, commi 42 e ss. della L.160/2019;

PRESO ATTO delle comunicazioni di rinuncia al contributo assegnato con Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 presentate dal:

- Comune di Trani (BAT) per un importo pari ad euro 11.165.000,00;
- Comune di Valdagno (VI) per un importo pari ad euro 700.000,00;
- Comune di Borgomanero (NO), per un importo di euro 181.684,21;
- Comune di Zola Pedrosa (BO), per un importo di euro 600.000,00;
- Comune di Macerata (MC), per un importo di euro 4.350.000,00.

VISTO l'art. 28, comma 1, del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, con il quale viene autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

CONSIDERATO il secondo periodo dell'art. 28, comma 1, a norma del quale, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel modo seguente: quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO della previsione di cui all'art. 28, comma 7 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, in virtù della quale ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 46 legge n. 160 del 2019, occorre tenere conto delle risorse assegnate con il presente Decreto di scorrimento della graduatoria di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2021;

CONSIDERATO che l'assegnazione delle risorse, come previsto dall'art. 28, comma 2, avviene sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021;

PRESO ATTO che, alla data di emanazione del presente decreto, sono stati riscontrati numerosi errori materiali di natura formale e sostanziale nella compilazione degli atti di impegno/d'obbligo trasmessi;

PRESO ATTO, inoltre, della mancata trasmissione del suddetto atto d'adesione e di obbligo da parte della maggioranza dei Comuni interessati;

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un atto di impegno/d'obbligo da parte del Soggetto attuatore individuando le modalità e i termini con cui trasmettere l'atto di adesione e obbligo ;

RITENUTO pertanto necessario informatizzare la procedura di ricezione degli atti di adesione/d'obbligo da parte di tutti i Comuni secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Decreto;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, completi del target PNRR di riferimento, indicati nell'Allegato 2 al Decreto del 30 dicembre 2021;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del richiamato articolo 1, comma 42-*quater* della Legge n. 160/2019 occorre, in attuazione del PNRR, impartire ulteriori disposizioni per la gestione, controllo e valutazione della misura;

DECRETA

Art. 1

Istanze validamente trasmesse e progetti ammissibili

1. È approvato l'elenco definitivo dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni – **Allegato 1** - ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, e con evidenza dei progetti esclusi dall'assegnazione del contributo perché ritenuti non ammissibili per le motivazioni ivi indicate. L'elenco è allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e sostituisce l'allegato 1 del Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Art. 2

Graduatoria progetti ammissibili

1. È approvata la graduatoria dei progetti ammissibili, elencati nell'**Allegato 2** al presente Decreto che ne forma parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di 4.284.436.188,15 euro. Il citato elenco, completo del target PNRR di riferimento per ogni progetto, sostituisce l'allegato 2 al Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Art. 3

Progetti beneficiari del contributo e comuni attuatori

1. È approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari, completi del target PNRR di riferimento e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, indicati nell'**Allegato 3**, per un ammontare di progetti finanziati pari a 3.383.574.492,74 euro. L'elenco è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e sostituisce l'allegato 3 al Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Art. 4

Determinazione degli enti locali assegnatari del contributo

1. Ai comuni indicati nell'**Allegato 4**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, in applicazione dell'articolo 28, comma 1, del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sono assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 del presente decreto, contributi pari a 900.861.695,41 euro per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ai sensi del comma 42 e ss. dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

Art. 5

Cronoprogrammi e spese ammissibili

1. L'assegnazione è avvenuta, tenendo conto delle risorse disponibili, sulla base dei cronoprogrammi di spesa dichiarati al momento della presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, in senso conforme all'art. 28, comma 2, del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17.
2. Sono ritenute ammissibili, se inserite nel quadro economico del progetto, le spese per il reclutamento del personale, secondo quanto disposto dalla Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, della Ragioneria Generale dello Stato, in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del Decreto-legge n. 80 del 2021.
3. Si ritengono parimenti ammissibili, qualora inserite nel quadro economico del progetto, le spese preliminari, nonché le spese tecniche di progettazione ed esecuzione, imprevisti.

Art. 6

Termini e condizionalità

1. I Comuni Beneficiari del contributo, individuati ai sensi dell'articolo 3, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:
 - il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023, in luogo di quello indicato dall'art. 6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021, tenuto conto delle condizionalità del PNRR (Q3-2023, M-ITA

Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023).

- viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 1;
 - il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo ai soggetti attuatori così come specificati all'articolo 3 dell'atto di adesione ed obbligo di cui all'articolo 8, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".
 3. Ai fini dell'assolvimento di tale principio, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel Piano per la Ripresa e la Resilienza, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non arrecare un danno significativo*" (2021/C58/01), secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, non sono ammissibili interventi che comprendano caldaie a condensazione a gas, in quanto non ritenute conformi al principio del DNSH.
 4. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti altresì a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social.

Art. 7

Erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del DPCM del 21 gennaio 2021, con le seguenti modalità:
 - a. il 10 per cento dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto, indicato negli Allegati 3 e 4 al presente Decreto;
 - b. il 20 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8, e previa trasmissione della richiesta di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta, come risultanti dal sistema informatico di cui al successivo art. 8, comma 1;
 - c. il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e previa verifica tramite i sistemi informatici previsti, per le erogazioni successive al primo SAL, dell'effettivo pagamento da parte dell'ente delle fatture elettroniche presenti sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali;
 - d. il 10 per cento sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'interno e/o al sistema informatico Regis del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ulteriori richieste di acconto potranno essere avanzate e saranno valutate dall'Amministrazione sulla base delle risorse disponibili.

2. L'erogazione delle risorse di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 avverrà previa verifica del raggiungimento della quota parte, di milestone/target associati all'intervento di riferimento, attraverso i pertinenti indicatori, e previa verifica della corretta e completa alimentazione dei sistemi di monitoraggio nonché delle verifiche previste dalle Istruzioni tecniche allegate alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR.
3. Le erogazioni avverranno tramite trasferimento delle risorse sui conti di Tesoreria unica dei Soggetti beneficiari, ovvero, se non intestatari di conti di

Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF dell'11 ottobre 2021.

4. Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e province autonome.

Art. 8

Monitoraggio e Rendicontazione

1. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente Decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «PNRR-M5C2-I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», assicurando la completezza delle informazioni contenute ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, del Decreto-legge n. 59 del 2021. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei target collegati.
2. Al fine di assicurare ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR, i comuni, in qualità di soggetti attuatori, integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio di cui al comma 1 utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato ReGiS. In particolare, il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere è individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio che sarà comunicato tramite apposita circolare del Servizio centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Ciò premesso, si elencano di seguito le principali informazioni richieste in aggiunta a quelle già implementate attraverso il sistema BDAP-MOP:
 - a. la procedura di attivazione (Atto di adesione e obbligo debitamente sottoscritto di cui all'articolo 9 del presente Decreto);
 - b. le modalità di rendicontazione (asseverazione, avanzamento finanziario



- con separata evidenza dell'IVA, e target conseguiti);
- c. elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito “non arrecare danno significativo” (DNSH);
 - d. ogni ulteriore elemento che si riterrà utile anche per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti agli articoli 22, 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. I comuni, in qualità di soggetti attuatori, conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto-legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. In particolare, essi garantiscono la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione del progetto ed al relativo avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre, con particolare riguardo agli indicatori di realizzazione di interesse per il PNRR, in quanto connessi al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH, si impegnano a rendere disponibile tutta la documentazione pertinente.
 4. I comuni provvedono altresì, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, a mettere a disposizione la documentazione di cui al periodo precedente su richiesta del Ministero dell'Interno, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.
 5. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il tramite del sistema di cui all'art. 6, comma 6, del DPCM del 21 gennaio 2021 e ottemperando agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti dal presente articolo assolvono l'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 6. Al fine del corretto raggiungimento dei milestone e target associati alla Missione di riferimento si segnala che, nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, non è possibile prevederne l'utilizzo né per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera, né per il finanziamento di ulteriori investimenti della medesima tipologia.

Art. 9

Atto di adesione e obbligo

1. Al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, tutti i Comuni assegnatari delle risorse, individuati all'interno degli Allegati 3 e 4 al presente Decreto, sono tenuti alla compilazione e trasmissione di apposito atto di adesione e obbligo entro il termine di 30 giorni dall'avviso di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di revoca del contributo concesso. L'atto di adesione dovrà essere compilato e trasmesso esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell' "AREA CERTIFICATI";
2. Sono tenuti alla compilazione e trasmissione dell'atto di adesione e obbligo in via telematica anche i Comuni che in precedenza hanno inviato l'atto nelle modalità indicate dall'art. 7 del Decreto del 30 dicembre 2021.

Art. 10

Revoca e riassegnazione risorse disponibili

1. Qualora non si proceda all'erogazione in favore di Comuni beneficiari dell'intero contributo o di una parte di esso, nelle ipotesi di revoca per mancato assolvimento di quanto previsto nell'atto di adesione e obbligo e, comunque nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo:
 - a. mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 6 del presente Decreto;
 - b. violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - c. plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;
 - d. rinuncia da parte dello stesso ente, o in esito alle ipotesi di revoca di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM del 21 gennaio del 2021;
 - e. revoca disposta ai sensi dell'art. 6 del presente Decreto;
 - f. mancata trasmissione dell'atto d'obbligo entro i termini previsti all'art. 9 del presente Decreto.

Art. 11

Vigilanza e controlli

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, l'Unità di Audit, la Commissione europea e gli altri organismi autorizzati, vigilano sugli adempimenti richiesti ed effettuano controlli a campione, anche in loco, sulle opere oggetto di contributo.

Art. 12

Potere sostitutivo

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al presente Decreto da parte dei Soggetti beneficiari, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Del presente Decreto sarà dato Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno
Claudio Sgaraglia



Firmato digitalmente da:

CLAUDIO SGARAGLIA
Ministero dell'Interno
Firmato il 04/04/2022 09:58
Seriale Certificato: 10100
Valido dal 02/11/2020 al 03/11/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Il Capo del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI